Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 8 agosto 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. **40.000** - **Semestrale** L. **22.000** - **Trimestrale** L. **12.000**
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1979, n. **343.**

Modificazione allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'anzidetto Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Isti-

tuto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentitò il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La tabella *A*, annessa allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, concernente l'organico dei posti di ruolo dei professori, è soppressa e sostituita con la seguente tabella:

TABELLA *A*

Posti di ruolo dei professori . . . . . . n. 28

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1979

PERTINI

SPADOLINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. **344.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria curata autonoma di Santa Maria Goretti, in Senigallia.

N. 344. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Senigallia 26 maggio 1977, integrato con tre dichiarazioni datate 30 luglio, 2 agosto 1977 e 10 aprile 1978, relativo all'elevazione in parrocchia della vicaria curata autonoma di Santa Maria Goretti, in Senigallia (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. **345.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Santa Maria Assunta e dell'Assunzione di Maria Vergine, in Ramiseto.

N. 345. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia 1° agosto 1977, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di Santa Maria Assunta, in frazione Miscoso del comune di Ramiseto (Reggio Emilia), e dell'Assunzione di Maria Vergine, in frazione Succiso dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. **346.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista e di S. Ambrogio, in Castelnovo ne' Monti.

N. 346. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia 14 novembre 1977, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in località Montecastagneto, e di S. Ambrogio, in Villaberza, entrambe nel comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. **347.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Tabernacolo, in Genova.

N. 347. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Genova 16 ottobre 1977, integrato con dichiarazione 1° novembre 1977, relativo all'erezione della parrocchia del Tabernacolo, in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1979.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 619;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117, con il quale il dott. prof. Giuseppe Petrilli è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Considerato che il dott. prof. Giuseppe Petrilli ha rassegnato le dimissioni dal cennato incarico;

Atteso che si rende necessario procedere alla sostituzione del predetto componente;

Vista la nota del 5 maggio 1979, n. 0509, con la quale il Ministero delle partecipazioni statali ha comunicato che il predetto Istituto ha designato, quale proprio rappresentante in seno al C.N.E.L., l'avv. Pietro Sette, in sostituzione del dott. prof. Giuseppe Petrilli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 22 dicembre 1981, l'avv. Pietro Sette è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1979
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 336

(7195)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1979.

Nomina dei rappresentanti dei lavoratori dell'industria nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117, concernente la rinnovazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 375, riguardante modifiche nella composizione nominativa del suddetto Organo per lo stesso quinquennio;

Rilevato che, a seguito di ricorso proposto dalla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione n. 290/1978, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI (n. 69/79), ha annullato il suindicato decreto del 23 dicembre 1976 nella parte relativa ai componenti nominati in rappresentanza delle categorie dei lavoratori indicate nell'art. 2, lettera *a*), della legge 5 gennaio 1957, n. 33, avendo ritenuto illegittime le modalità con le quali era stato effettuato il tentativo di conciliazione previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge medesima;

Considarato che, in esecuzione del giudicato, è stato rinnovato il procedimento amministrativo a partire dal tentativo di conciliazione, il quale, esperito in data 30 aprile 1979, è risultato infruttuoso;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri ha provveduto, in conseguenza, alle designazioni d'ufficio a norma di legge;

Vista la ulteriore deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in ordine alla nomina dei designati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con riferimento al quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, i signori Carniti Pierre, Bentivogli Franco, Beretta Danilo, Pastorino Elio, Trentin Bruno, Ravenna Ruggero e Fazio Nicola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1979
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 337

(7196)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1979.

Nomina del rappresentante dei lavoratori della pesca nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117, concernente la rinnovazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 375, riguardante modifiche nella composizione nominativa del suddetto Organo per lo stesso quinquennio;

Rilevato che, a seguito di ricorso proposto dalla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione n. 290/1978, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI (n. 69/79), ha annullato il suindicato decreto del 23 dicembre 1976 nella parte relativa ai componenti nominati in rappresentanza delle categorie dei lavoratori indicate nell'art. 2, lettera *a*), della legge 5 gennaio 1957, n. 33, avendo ritenuto illegittime le modalità con le quali era stato effettuato il tentativo di conciliazione previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge medesima;

Considerato che, in esecuzione del giudicato, è stato rinnovato il procedimento amministrativo a partire dal tentativo di conciliazione, il quale, esperito in data 30 aprile 1979, è risultato infruttuoso;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri ha provveduto, in conseguenza, alle designazioni d'ufficio a norma di legge;

Vista la ulteriore deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in ordine alla nomina dei designati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con riferimento al quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981, in rappresentanza dei lavoratori della pesca, il sig. Macario Luigi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1979
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 345

(7204)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1979.

Nomina del rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117, concernente la rinnovazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 375, riguardante modifiche nella composizione nominativa del suddetto Organo per lo stesso quinquennio;

Rilevato che, a seguito di ricorso proposto dalla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione n. 290/1978, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI (n. 69/79), ha annullato il suindicato decreto del 23 dicembre 1976 nella parte relativa ai componenti nominati in rappresentanza delle categorie dei lavoratori indicate nell'art. 2, lettera *a*), della legge 5 gennaio 1957, n. 33, avendo ritenuto illegittime le modalità con le quali era stato effettuato il tentativo di conciliazione previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge medesima;

Considerato che, in esecuzione del giudicato, è stato rinnovato il procedimento amministrativo a partire dal tentativo di conciliazione, il quale, esperito in data 30 aprile 1979, è risultato infruttuoso;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri ha provveduto, in conseguenza, alle designazioni d'ufficio a norma di legge;

Vista la ulteriore deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in ordine alla nomina dei designati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con riferimento al quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981, in rappresentanza dei lavoratori dell'assicurazione, il sig. Ancona Pietro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 343

(7202)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1979.

Nomina dei rappresentanti dei lavoratori del commercio nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117, concernente la rinnovazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 375, riguardante modifiche nella composizione nominativa del suddetto Organo per lo stesso quinquennio;

Rilevato che, a seguito di ricorso proposto dalla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione n. 290/1978, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI (n. 69/79), ha annullato il suindicato decreto del 23 dicembre 1976 nella parte relativa ai componenti nominati in rappresentanza delle categorie dei lavoratori indicate nell'art. 2, lettera *a*), della legge 5 gennaio 1957, n. 33, avendo ritenuto illegittime le modalità con le quali era stato effettuato il tentativo di conciliazione previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge medesima;

Considerato che, in esecuzione del giudicato, è stato rinnovato il procedimento amministrativo a partire dal tentativo di conciliazione, il quale, esperito in data 30 aprile 1979, è risultato infruttuoso;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri ha provveduto, in conseguenza, alle designazioni d'ufficio a norma di legge;

Vista la ulteriore deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in ordine alla nomina dei designati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con riferimento al quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981, in rappresentanza dei lavoratori del commercio, i signori Romano Leonardo e Vanni Raffaele.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 339

(7198)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1979.

Nomina del rappresentante dei lavoratori del turismo nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117, concernente la rinnovazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 375, riguardante modifiche nella composizione nominativa del suddetto Organo per lo stesso quinquennio;

Rilevato che, a seguito di ricorso proposto dalla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione n. 290/1978, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI (n. 69/79), ha annullato il suindicato decreto del 23 dicembre 1976 nella parte relativa ai componenti nominati in rappresentanza delle categorie dei lavoratori indicate nell'art. 2, lettera *a*), della legge 5 gennaio 1957, n. 33, avendo ritenuto illegittime le modalità con le quali era stato effettuato il tentativo di conciliazione previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge medesima;

Considerato che, in esecuzione del giudicato, è stato rinnovato il procedimento amministrativo a partire dal tentativo di conciliazione, il quale, esperito in data 30 aprile 1979, è risultato infruttuoso;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri ha provveduto, in conseguenza, alle designazioni d'ufficio a norma di legge;

Vista la ulteriore deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in ordine alla nomina dei designati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con riferimento al quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981, in rappresentanza dei lavoratori del turismo, il sig. Boni Piero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 340

(7199)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1979.

Nomina dei rappresentanti dei lavoratori dei trasporti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117, concernente la rinnovazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 375, riguardante modifiche nella composizione nominativa del suddetto Organo per lo stesso quinquennio;

Rilevato che, a seguito di ricorso proposto dalla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione n. 290/1978, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI (n. 69/79), ha annullato il suindicato decreto del 23 dicembre 1976 nella parte relativa ai componenti nominati in rappresentanza delle categorie dei lavoratori indicate nell'art. 2, lettera *a*), della legge 5 gennaio 1957, n. 33, avendo ritenuto illegittime le modalità con le quali era stato effettuato il tentativo di conciliazione previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge medesima;

Considerato che, in esecuzione del giudicato, è stato rinnovato il procedimento amministrativo a partire dal tentativo di conciliazione, il quale, esperito in data 30 aprile 1979, è risultato infruttuoso;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri ha provveduto, in conseguenza, alle designazioni d'ufficio a norma di legge;

Vista la ulteriore deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in ordine alla nomina dei designati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con riferimento al quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981, in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti, i signori Fantoni Angelo, Lama Luciano e Simoncini Franco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 341

(7200)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1979.

Nomina dei rappresentanti dei lavoratori del credito nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117, concernente la rinnovazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 375, riguardante modifiche nella composizione nominativa del suddetto Organo per lo stesso quinquennio;

Rilevato che, a seguito di ricorso proposto dalla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione n. 290/1978, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI (n. 69/79), ha annullato il suindicato decreto del 23 dicembre 1976 nella parte relativa ai componenti nominati in rappresentanza delle categorie dei lavoratori indicate nell'art. 2, lettera *a*), della legge 5 gennaio 1957, n. 33, avendo ritenuto illegittime le modalità con le quali era stato effettuato il tentativo di conciliazione previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge medesima;

Considerato che, in esecuzione del giudicato, è stato rinnovato il procedimento amministrativo a partire dal tentativo di conciliazione, il quale, esperito in data 30 aprile 1979, è risultato infruttuoso;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri ha provveduto, in conseguenza, alle designazioni d'ufficio a norma di legge;

Vista la ulteriore deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in ordine alla nomina dei designati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con riferimento al quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981, in rappresentanza dei lavoratori del credito, i signori Garavini Sergio, Carignani Millo (fino al 5 dicembre 1978, per effetto di dimissioni), Marmiroli Luigi (dal 6 dicembre 1978, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1978 sopra citato).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1979
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 342

(7201)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1979.

Nomina dei rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117, concernente la rinnovazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 375, riguardante modifiche nella composizione nominativa del suddetto Organo per lo stesso quinquennio;

Rilevato che, a seguito di ricorso proposto dalla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione n. 290/1978, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI (n. 69/79), ha annullato il suindicato decreto del 23 dicembre 1976 nella parte relativa ai componenti nominati in rappresentanza delle categorie dei lavoratori indicate nell'art. 2, lettera *a*), della legge 5 gennaio 1957, n. 33, avendo ritenuto illegittime le modalità con le quali era stato effettuato il tentativo di conciliazione previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge medesima;

Considerato che, in esecuzione del giudicato, è stato rinnovato il procedimento amministrativo a partire dal tentativo di conciliazione, il quale, esperito in data 30 aprile 1979, è risultato infruttuoso;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri ha provveduto, in conseguenza, alle designazioni d'ufficio a norma di legge;

Vista la ulteriore deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in ordine alla nomina dei designati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con riferimento al quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, compresi i mezzadri, i signori Romei Roberto, Sartori Paolo, Turtura Donatella, Verzelli Silvano e Ravecca Lino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1979
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 338

(7197)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1979.

Nomina del rappresentante dei lavoratori delle aziende municipalizzate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117, concernente la rinnovazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 375, riguardante modifiche nella composizione nominativa del suddetto Organo per lo stesso quinquennio;

Rilevato che, a seguito di ricorso proposto dalla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione n. 290/1978, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI (n. 69/79), ha annullato il suindicato decreto del 23 dicembre 1976 nella parte relativa ai componenti nominati in rappresentanza delle categorie dei lavoratori indicate nell'art. 2, lettera *a*), della legge 5 gennaio 1957, n. 33, avendo ritenuto illegittime le modalità con le quali era stato effettuato il tentativo di conciliazione previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge medesima;

Considerato che, in esecuzione del giudicato, è stato rinnovato il procedimento amministrativo a partire dal tentativo di conciliazione, il quale, esperito in data 30 aprile 1979, è risultato infruttuoso;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri ha provveduto, in conseguenza, alle designazioni d'ufficio a norma di legge;

Vista la ulteriore deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in ordine alla nomina dei designati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con riferimento al quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981, in rappresentanza dei lavoratori delle aziende municipalizzate, il signor Scheda Rinaldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 344

(7203)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1979.

Nomina dei rappresentanti dei dirigenti di azienda nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117, concernente la rinnovazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 375, riguardante modifiche nella composizione nominativa del suddetto Organo per lo stesso quinquennio;

Rilevato che, a seguito di ricorso proposto dalla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione n. 290/1978, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI (n. 69/79), ha annullato il suindicato decreto del 23 dicembre 1976 nella parte relativa ai componenti nominati in rappresentanza delle categorie dei lavoratori indicate nell'art. 2, lettera *a*), della legge 5 gennaio 1957, n. 33, avendo ritenuto illegittime le modalità con le quali era stato effettuato il tentativo di conciliazione previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge medesima;

Considerato che, in esecuzione del giudicato, è stato rinnovato il procedimento amministrativo a partire dal tentativo di conciliazione, il quale, esperito in data 30 aprile 1979, è risultato infruttuoso;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri ha provveduto, in conseguenza, alle designazioni d'ufficio a norma di legge;

Vista la ulteriore deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in ordine alla nomina dei designati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con riferimento al quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981, in rappresentanza dei dirigenti di azienda, i signori D'Elia Fausto e Paretti Orazio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 346

(7205)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1979.

Riconoscimento come autostrada del grande raccordo anulare di Roma.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S., e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che approva il vigente codice della strada;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1968 emanato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, concernente le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati;

Considerato che il grande raccordo anulare (G.R.A.) è una via di comunicazione con funzioni di raccordo e collegamento veloce delle autostrade convergenti a Roma e con le strade statali diramantesi da Roma, nonché con alcune strade provinciali e comunali;

Considerato che è stato approvato un progetto di massima che prevede oltre alla futura costruzione della terza corsia anche il miglioramento delle caratteristiche degli svincoli e delle immissioni esistenti;

Considerato che l'arteria in argomento, dell'estesa di km 68 + 223 oltre a km 26 + 580 relativi ai rami di svincolo, presenta le caratteristiche di autostrada senza pedaggio;

Considerato che in relazione alle attuali caratteristiche ed al futuro assetto di detta via di comunicazione la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha ritenuto di sottoporre al consiglio di amministrazione dell'Azienda il riconoscimento quale autostrada della medesima;

Visto il voto n. 1903 del 21 dicembre 1978 con il quale il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine a detto riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

Il grande raccordo anulare di Roma (G.R.A.) perde la classifica originaria di strada statale.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, la strada statale (G.R.A.) concentrica all'abitato di Roma dell'estesa di km 68 + 223 oltre a km 26 + 580 relativi ai rami di svincolo, è riconosciuta come autostrada senza pedaggio con la denominazione di « Autostrada del grande raccordo anulare ».

Art. 3.

Alla predetta « Autostrada del grande raccordo anulare » vengono pertanto estese le disposizioni concernenti le distanze prescritte per la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie e per l'impianto di alberature ai sensi dell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e del decreto ministeriale 1° aprile 1968 emanato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché le particolari prescrizioni derivanti dal vigente piano regolatore del comune di Roma nel quale l'arteria stessa è inserita.

A detta autostrada saranno altresì estese le disposizioni relative al divieto di qualsiasi forma di pubblicità lungo il tracciato contenute nel citato art. 9 della legge n. 729/61, oltre a quelle relative al divieto di accessi di cui all'art. 2 del vigente codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 4.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1979
Registro n. 11 A.N.A.S., foglio n. 36

(7207)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1979.

Modificazione allo statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e successive modificazioni;

Visto il nuovo statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 28 dicembre 1968, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del comitato esecutivo della predetta sezione in data 20 luglio 1978;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 4, primo comma, dello statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

Art. 4, primo comma. — « La sezione provvede all'esercizio della propria attività mediante:

a) il fondo di dotazione, i fondi di riserva ed altri eventuali fondi che fossero conferiti o costituiti allo scopo o previsti da leggi e provvedimenti particolari;

b) il risconto del proprio portafoglio e ogni altra operazione passiva, esclusa la raccolta di depositi fra il pubblico ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(6425)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Modificazione al decreto ministeriale 1° febbraio 1979, concernente le disposizioni applicative per la corresponsione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 1979 con il quale sono state emanate le disposizioni applicative concernenti la corresponsione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1979-80;

Considerato che per soddisfare la prevedibile domanda di mercato delle sementi di specie foraggere nella prossima campagna di commercializzazione si rende necessario incrementare le superfici destinate a colture portaseme;

Ritenuto che detto incremento può essere favorito prorogando i termini di scadenza, stabiliti all'art. 3, lettera *a*), del citato decreto ministeriale, per la presentazione dei contratti di moltiplicazione alla registrazione;

Decreta:

I termini di scadenza stabiliti all'art. 3, lettera *a*), del decreto ministeriale 1° febbraio 1979, per la presentazione dei contratti di moltiplicazione delle sementi ai fini della registrazione, sono prorogati al 30 giugno 1979.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: MARCORA

(6602)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bilaxil », nella confezione 40 confetti, della ditta Laboratorio farmaceutico Sanavit, in Voghera. (Decreto di revoca n. 5568/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 5 marzo 1951, con il quale venne registrata al n. 4600 la specialità medicinale denominata « Bilaxil », nella confezione 40 confetti, a nome della ditta Laboratorio Farmaceutico Sanavit, con sede in Voghera (Pavia), via Scarabelli n. 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Roland Marie - Parigi (Francia);

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bilaxil », nella confezione 40 confetti, registrata al n. 4600 in data 5 marzo 1951, a nome della ditta Laboratorio Farmaceutico Sanavit, con sede in Voghera (Pavia), via Scarabelli n. 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6437)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Unguento Bertolotti » pomata, nella confezione tubo da g 25, della ditta Laboratorio Unguento Bertolotti, in Gravellona Toce. (Decreto di revoca n. 5546/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 20 agosto 1951 e 25 marzo 1969, con i quali venne registrata al n. 5260 la specialità medicinale denominata « Unguento Bertolotti » pomata, nella confezione tubo da g 25, a nome della ditta Laboratorio Unguento Bertolotti, già con sede in Verbania Pallanza (Novara), via della Palude, 22 ed ora in Gravellona Toce (Novara), via Caduti del Lavoro, zona industriale, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficienti dimostrazioni della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Unguento Bertolotti » pomata, nella confezione tubo da g 25, registrata al n. 5260 in data 20 agosto 1951 e 25 marzo 1969, a nome della ditta Laboratorio Unguento Bertolotti, con sede in Gravellona Toce (Novara), via Caduti del Lavoro, zona industriale.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6461)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Balsamo Liegese del Sudario », nelle confezioni da g 15 e da g 30, della ditta Pharkos S.r.l., in Cisterna. (Decreto di revoca n. 5547/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 marzo 1976, con il quale venne registrata al n. 6920 la specialità medicinale denominata « Balsamo Liegese detto del Sudario », nelle confezioni da g 15 e da g 30, a nome della ditta Pharkos S.r.l., con sede in Cisterna (Latina), via Appia km 54,700, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che per la suddetta specialità medicinale non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Balsamo Liegese del Sudario », nelle confezioni da g 15 e da g 30 registrata al n. 6920 in data 23 marzo 1976, a nome della ditta Pharkos S.r.l., con sede in Cisterna (Latina), via Appia, km 54,700.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6462)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Agiroma », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 26 aprile 1979 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Agiroma », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Agiroma », con sede in Roma, costituita per rogito notar Cesare Marini di Roma, rep. n. 3479 in data 12 ottobre 1962, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Pietro Gilardoni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(6421)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pancillina-Strepto » iniettabile, nella confezione 1 flacone da 10 cc per 500.000 u.i. + g 0,5 di dustrostreptomicina con annessa fiala di solvente per 3,5 cc, della ditta Albanese Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5589/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 4 gennaio 1962 con il quale venne registrata al n. 17532 la specialità medicinale denominata « Pancillina-Strepto » iniettabile, nella confezione 1 flacone da 10 cc per 500.000 u.i. più g 0,5 di dustrostreptomicina con annessa fiala di solvente per 3,5 cc a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Cologno (Milano);

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pancillina-Strepto » iniettabile, nella confezione 1 flacone da 10 cc per 500.000 u.i. più g 0,5 di dustrostreptomicina con annessa fiala di solvente per 3,5 cc registrata al n. 17532 in data 4 gennaio 1962 a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordnario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6394)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota n. 8145 del 10 maggio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Salerno fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Adolfo Criscuoli, rappresentante della Cgil, dimissionario, con il sig. Lucido Croce;

Decreta:

Il sig. Lucido Croce è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Salerno, quale rappresentante della Cgil, in sostituzione del signor Adolfo Criscuoli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6646)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1979.

Modificazione allo statuto del Credito fondiario, società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7, e in particolare l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e le successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria degli azionisti nella riunione del 19 aprile 1979;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto del Credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il capitale sociale è di L. 20.000.000.000 diviso in n. 50.000.000 di azioni del valore nominale di L. 400 ciascuna. Le azioni sono nominative e possono, ove la legge lo consenta, essere convertite al portatore a spese del richiedente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6423)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1979.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza, approvato con decreto del Capo del Governo del 3 agosto 1942 e modificato con decreto ministeriale del 23 maggio 1978;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 5 aprile 1978;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza, in conformità al seguente testo:

« Il limite minimo dei prestiti è di L. 1.000, il massimo di L. 1.500.000. Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 600.000, dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6422)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Sostituzione del vice presidente della commissione regionale per l'impiego della Lombardia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la mobilità della manodopera della Lombardia;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Visto il telestato prot. 1196 datato 8 giugno 1979, con cui l'ufficio regionale del lavoro di Milano fa presente la necessità di sostituire il vice presidente della predetta commissione, comm. Mauro Binda, dimissionario, con la dott.ssa Renata Maderna Invernizzi, vice direttore dell'ufficio medesimo;

Decreta:

La dott.ssa Renata Maderna Invernizzi è nominata vice presidente della commissione regionale per l'impiego della Lombardia, in sostituzione del comm. Mauro Binda, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6648)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Dimissioni dalla carica di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 giugno 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 7 agosto successivo, con cui Giuseppe Ecchia, nato a Sasso Marconi il 13 maggio 1910, e residente in Milano, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 14 aprile 1979, ratificata il 5 giugno 1979, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Giuseppe Ecchia, nato a Sasso Marconi il 13 maggio 1910, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: MORLINO

(6418)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commisisoni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1977, di ricostituzione della Commisisone provinciale per il collocamento di Pesaro;

Vista la nota n. 4903 del 23 maggio 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Pesaro, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Moretti dott. Anteo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Pagnini geom. Domenico Antonio, rappresentante del genio civile;

Clini dott. Giancarlo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Cola perito agrario Urbano, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Colocci Rineo, Cancellieri Pietro, Severini Davide, Alessandrini Washington, Blasi Alessandro, Paci Ilare e Morbidelli Riccardo, rappresentanti dei lavoratori; Marchetti dott. Antonio, Ottaviani dott. Michele, Giordano dott. Giovanni e Nori Washington, rappresentanti dei datori di lavoro;

Giavoli rag. Gualtiero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6991)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 marzo 1978 recante norme di adeguamento al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 26 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto l'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale di ruolo in seno ai consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 37 del predetto regolamento in forza del quale il Ministro degli affari esteri emana, con suo decreto, particolari disposizioni di adeguamento al regolamento medesimo in relazione alle speciali esigenze del servizio all'estero;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978 recante norme di adeguamento al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1978, recante alcune norme di semplificazione delle procedure di correzione delle liste elettorali per gli uffici all'estero;

Ritenuto di dover provvedere ad alcune ulteriori modifiche del predetto decreto ministeriale 4 marzo 1978 intese a semplificare le procedure relative alla ammissione al voto all'estero degli elettori che, ancorché non iscritti nelle liste dell'ufficio presso il quale chiedono di votare, si trovino presso detto ufficio per motivi di servizio;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *d)* del secondo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale 4 marzo 1978, è sostituita dalla seguente:

« *d)* un congruo numero di modelli da utilizzarsi per certificare l'ammissione al voto degli elettori che non siano iscritti nelle liste dell'ufficio presso cui votano e che si trovino nelle condizioni previste al quarto comma dell'art. 11 ».

Art. 2.

Il quarto e il quinto comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 marzo 1978, sono sostituiti dai seguenti:

« L'elettore che nel giorno della votazione si trova all'estero per motivi di servizio, ivi compresi i casi di cui al quarto comma dell'art. 3, può votare nell'ufficio presso cui si trova o più vicino alla sua sede di lavoro con le modalità di cui al successivo comma.

Prima di ammettere l'elettore al voto, il capo dello ufficio si accerta che l'elettore interessato si trova presso la sede per motivi di servizio, lo iscrive in calce alla lista di cui al secondo comma, lettera *a)*, dell'art. 9, e, al fine di certificare l'ammissione al voto, compila e sottoscrive il modello di cui all'art. 9, lettera *d)* ».

Il settimo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 è sostituito dal seguente:

« I modelli di cui al secondo comma, lettera *d)*, dello art. 9, compilati e sottoscritti a norma del precedente quinto comma, devono essere allegati alla lista degli elettori dell'ufficio, di cui al secondo comma, lettera *a)*, dell'art. 9 ».

Art. 3.

L'art. 15 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 è modificato come segue.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I plichi di cui al decimo comma dell'art. 10 provenienti dall'estero sono custoditi presso la Direzione generale del personale e dell'amministrazione fino al giorno fissato per lo scrutinio. Entro le ore 9 del giorno suindicato, i predetti plichi devono essere consegnati ai presidenti dei seggi cui sono indirizzati. I plichi pervenuti oltre il termine anzidetto vanno consegnati direttamente ai singoli presidenti ».

Il quarto comma è abrogato.

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Il presidente inizia l'apertura dei plichi di cui al decimo comma dell'art. 10 riponendo in apposita cassetta le buste contenenti le schede votate. Il presidente procede quindi ad un controllo delle liste di cui al secondo comma, lettera *a)*, dell'art. 9 provvedendo ad iscrivere in calce alla lista del seggio, conformemente alle iscrizioni effettuate negli uffici all'estero, gli elettori di cui al quarto comma dell'art. 11 ».

Art. 4.

In conseguenza delle modifiche sopra enunciate vengono apportati i necessari adattamenti agli stampati previsti dal decreto ministeriale 4 marzo 1978.

In particolare il modello n. 2, allegato *D*, del decreto sopramenzionato è sostituito con il seguente:

ALLEGATO *D*

Mod. n. 2

(Modello di cui all'art. 9, lettera d), del decreto ministeriale 4 marzo 1978)

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEL PERSONALE IN SENO . . . . .
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PER GLI UFFICI ALL'ESTERO

Sezione n. . . . . . . (1)

(2) . . . .
Si attesta che il (3) . . . .
. . . .
è in servizio/in missione (4) presso questo ufficio . . . .
. . . .
e appartiene alla carriera (5) . . . .
. . . .

Si attesta altresì che il predetto è ammesso a votare presso questa sede previa iscrizione in calce alla lista degli elettori dell'ufficio.

Data, ...

. . . .
(Firma del capo dell'ufficio)

Timbro dell'ufficio

(1) Seggio al quale appartiene l'ufficio presso cui l'elettore si trova in servizio o in missione.
(2) Denominazione dell'ufficio.
(3) Cognome, nome, luogo e data di nascita dell'elettore.
(4) Cancellare la dizione che non interessa. Se l'elettore è in missione indicarne i motivi (ad es. quale componente di una delegazione, in viaggio di corriere, ecc.).
(5) Indicare la carriera di appartenenza.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1979

Il Ministro: FORLANI

(7118)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commisioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1976, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Treviso;

Vista la nota n. 3749 del 16 dicembre 1978, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipu-

lazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Treviso presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Curatolo dott. Vincenzo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Oliva Leonardo, rappresentante del genio civile;

Palmieri cav. Giorgio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Montagner per. agr. Guido, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Giandon Antonio, Rasera Bruno, Granzotto Franco, Bongiorno Carmen, Cibin Elio, Zulian Rino e Errico Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Colombo Mario, Bernardi rag. Sergio, Garibbo dottor Renato e Pregnolato rag. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Favaro per. agr. Biagio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6990)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fattori & Montani, in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di autovetture di origine e provenienza Giappone la ditta Fattori & Montani S.p.a. di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 33.841.000 di cui al mod. n. 5749204 rilasciato dalla Banca commerciale italiana in data 20 luglio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accertata dalla dogana di Milano per quanto riguarda Yen 26.591.000 il 27 luglio 1976 cioè entro i termini di validità dell'impegno; quanto riguarda Yen 5.800.000 nei giorni 6 ottobre 1976, 10 gennaio, 4 marzo e 22 marzo 1977 con ritardo rispettivamente di sedici, centododici, centosessantacinque e centoottantatre giorni rispetto al termine suddetto; infine, per i residui Yen 1.450.000 la merce è stata rivenduta in transito con fattura del 24 gennaio 1977 a fronte della quale sono stati introitati dollari 7.800 in data 11 febbraio 1977 (mod. 1 Trans di pari data) con un ritardo di giorni centoquattordici rispetto alla scadenza dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700.424 del 30 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli al fatto che, trattandosi di importazione di « autovetture giardinetta » avente richiesta sul mercato particolarmente durante la stagione estiva, non ha ritenuto opportuno procedere alla nazionalizzazione a stagione avanzata;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 25 novembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze ed opportunità di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fattori & Montani S.p.a. mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5% di Yen 7.250.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(7063)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Disposizioni relative al pagamento dell'aiuto comunitario per i semi di ricino raccolti e trasformati nel corso della campagna di commercializzazione 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2874/77 del Consiglio del 19 dicembre 1977 che, a decorrere dal 1° ottobre 1978 e fino alla fine della campagna di commercializzazione 1983-84, prevede misure speciali per i semi di ricino raccolti e trasformati nella Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 1193/78 della commissione del 1° giugno 1978 — modificato in parte dal regolamento n. 995/79 della commissione del 21 maggio 1979 — che, ai fini dell'applicazione delle citate misure speciali, stabilisce disposizioni-quadro per la stipulazione dei contratti di vendita dei semi di ricino destinati alla trasformazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1853/78 del Consiglio del 25 luglio 1978, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali di cui sopra;

Visto il regolamento (CEE) n. 2290/78 della commissione del 28 settembre 1978 — modificato in parte dal regolamento (CEE) n. 996/79 della commissione del 21 maggio 1979 — relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali suddette;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, relativa all'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966 concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — in seguito indicata con la sola sigla A.I.M.A. — dei compiti di intervento per l'attuazione di un'organizzazione comune nel settore dei grassi;

Considerata la necessità di emanare, per la campagna di commercializzazione 1979-80, le disposizioni nazionali per l'attuazione delle norme contenute nei sopraspecificati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del riconoscimento del diritto alle misure speciali per i semi di ricino di cui al regolamento (CEE) n. 2874/77 del Consiglio del 19 dicembre 1977, per dare completa attuazione alle misure contenute nello stesso regolamento e negli altri regolamenti comunitari citati in premessa, vanno osservate nel territorio della Repubblica per la campagna di commercializzazione 1979-80, le disposizioni esecutive stabilite con il presente decreto.

L'integrazione di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2874/77 del Consiglio del 19 dicembre 1977 viene concessa per i semi raccolti e trasformati nella Comunità nel corso della campagna di commercializzazione 1979-80, su domanda di cui al successivo art. 3, lettera *b*).

Art. 2.

Al pagamento dell'integrazione di cui al precedente art. 1 provvede l'A.I.M.A., con l'osservanza delle norme previste anche dagli altri regolamenti comunitari disciplinanti la materia.

Art. 3.

Le imprese di trasformazione dei semi di ricino, aventi sede nel territorio della Repubblica, che osservino gli obblighi e soddisfino alle condizioni previsti nei regolamenti comunitari di cui alle premesse e che intendano beneficiare dell'aiuto per i semi di ricino prodotti nella Comunità ed acquistati per essere trasformati in Italia, devono presentare all'A.I.M.A.:

a) al momento del contratto di acquisto avente data certa, concluso direttamente con il produttore agricolo ed avente i requisiti di cui al regolamento (CEE) numero 1193/78 della Commissione del 1° giugno 1978;

b) al momento dell'entrata nell'impresa dei semi acquistati con il contratto suddetto e comunque prima della loro trasformazione, la domanda di cui all'art. 6, lettera *b*), del regolamento (CEE) n. 1853/78 del Consiglio del 25 luglio 1978, concernente la messa sotto controllo dei semi stessi.

La predetta domanda, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2290/78 della commissione del 29 settembre 1978, vale come domanda di aiuto.

Art. 4.

Se i semi di ricino acquistati dall'impresa di trasformazione, avente sede nel territorio della Repubblica, provengono da Paesi membri della Comunità, alla domanda di messa sotto controllo deve essere allegato il documento rilasciato dall'Organismo incaricato dallo Stato membro in cui i semi sono stati prodotti, previsto dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2290/78 e denominato « *Documento di conformità in materia di integrazione comunitaria per i semi di ricino* », nonché il documento doganale di immissione al consumo.

Se i semi prodotti in Italia sono stati ceduti per la trasformazione in uno Stato membro, il documento di conformità di cui al comma precedente sarà rilasciato dall'A.I.M.A., a richiesta dell'impresa di trasformazione.

Art. 5.

La fissazione delle rese per ettaro, da determinarsi per sondaggio, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2290/78, è effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La quantità di semi che può essere prodotta sulle superfici, stabilite ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento 2290/78, viene determinata dall'A.I.M.A. applicando alle suddette superfici le rese di cui al comma precedente.

Art. 6.

I controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 2290/78, ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto alle imprese interessate, nonché la determinazione dei quantitativi di semi ammissibili all'aiuto, da compiersi secondo le prescrizioni stabilite dallo stesso regolamento, vengono eseguiti dall'A.I.M.A.

Il prelievo dei campioni deve essere compiuto, per singola partita di semi acquistata, al momento del loro ingresso nell'oleificio in cui vengono trasformati.

Per la formazione dei campioni prelevati da sottoporre all'analisi di laboratorio, nonché per la determinazione del tenore di umidità e impurità, saranno osservate le norme italiane per il controllo dei grassi e derivati approvate dalla commissione tecnica governativa per gli olii minerali, i grassi, i colori, le vernici e i detersivi.

Art. 7.

L'importo dell'integrazione espresso in E.C.U. è quello valido il giorno della presentazione della domanda di messa sotto controllo di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3 del presente decreto.

Art. 8.

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti, soggiace, per effetto delle false dichiarazioni, alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: MARCORA

(7156)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Autorizzazione alla società « D.F.K. - Italia, Società di revisione, di Enrico Nicolini & C. S.n.c. », in Milano, all'esercizio di attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « D.F.K. - Italia, Società di revisione, di Enrico Nicolini & C. S.n.c. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « D.F.K. - Italia, Società di revisione, di Enrico Nicolini & C. S.n.c. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(7095)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Norme di attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili e dei conigli e della selvaggina.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie emanato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, recante norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1973 che stabilisce norme sulle caratteristiche del bollo a placca per l'ispezione delle carni dei volatili e dei conigli allevati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, che reca modificazioni agli articoli 9 e 14 e l'inserimento dell'art. 13-*bis* sul decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;

Considerato che occorre emanare le direttive per l'attuazione delle norme del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1000 relative alla concessione di un termine supplementare fino al 15 agosto 1981 per l'adempimento alle disposizioni concernenti la macellazione e la eviscerazione dei volatili da cortile negli stabilimenti in attività alla data del 15 febbraio 1975 e che abbiano fatto richiesta nei termini previsti dalla circolare n. 37 del 12 maggio 1976;

Vista la direttiva n. 71/118/CEE del 15 febbraio 1971 che regola la produzione e la commercializzazione delle carni di volatili da cortile in ambito nazionale nei singoli Stati e per gli scambi intracomunitari;

Visto l'art. 16-*bis* della direttiva n. 75/341/CEE del 10 luglio 1975;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Gli stabilimenti di macellazione di volatili da cortile in attività alla data del 15 febbraio 1975 che hanno ottenuto le deroghe di cui alle lettere *b*) e *c*) del-

l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1000 del 12 novembre 1976 e che entro il termine del 15 agosto 1979 non possono conformarsi alle disposizioni concernenti la eviscerazione dei volatili macellati di cui alla circolare n. 11 del 15 febbraio 1974 possono continuare a beneficiare di una deroga sino al 15 agosto 1981 per l'adeguamento alle disposizioni soprarichiamate, sempreché gli stabilimenti rispondano alle seguenti condizioni:

1) presentino requisiti ed uno stato igienico di manutenzione rispondenti agli articoli 3 e 4 del decreto presidenziale n. 967 sopra citato, nonché illustrati con la circolare soprarichiamata;

2) siano sottoposti al controllo veterinario in conformità degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, ad eccezione della ispezione dei visceri che non vengono asportati dalla carcassa.

Art. 2.

I veterinari responsabili del controllo attuato nelle condizioni previste dal precedente articolo, ove lo ritengano necessario, potranno predisporre l'intensificazione degli accertamenti sullo stato igienico delle carcasse, nonché richiedere che nel certificato di origine e sanità per volatili vivi previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 967 del 10 agosto 1972 sia dichiarato sempre a cura del competente veterinario comunale che gli animali medesimi sono stati sottoposti nell'azienda di origine ad un digiuno di almeno 12 ore prima dell'inoltro allo stabilimento di macellazione.

Art. 3.

Su ciascuna carcassa prodotta nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 deve essere applicato un bollo a placca, che rechi in caratteri perfettamente leggibili ed indelebili, il nome del comune, la sede dello stabilimento e la denominazione della ditta produttrice.

La bollatura di cui al comma precedente deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, con l'osservanza di quanto stabilito all'art. 2 del decreto ministeriale 13 febbraio 1973.

Art. 4.

Le carcasse di volatili da cortile macellati negli stabilimenti cui al presente decreto non possono essere destinate ai laboratori di sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne.

Art. 5.

Il presente decreto che ha immediata applicazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

p. *Il Ministro*: VECCHIARELLI

(7208)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rettifica di decreto ministeriale concernente trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 25 luglio 1979 il decreto ministeriale 20 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 stesso mese, con il quale il notaio Corsi Alessandro è stato trasferito nella sede di Genova, è modificato nel senso che la sede di provenienza del notaio Corsi Alessandro deve intendersi quella di «Arenzano», distretto notarile di Genova, e non quella di «Serravalle Scrivia», distretto notarile di Alessandria, ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel decreto medesimo.

(7158)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di detonatore da mina

Con decreto ministeriale 27 maggio 1979, n. 10.04196 il detonatore da mina denominato «Brimont» fabbricato dalla Dynamit Nobel Wien è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella categoria 3ª dell'allegato *A* del regolamento per l'esecuzione del detto testo unico.

(7016)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Sala Comacina

Con decreto 29 maggio 1979, n. 535, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno demaniale e dei fabbricati su di esso esistenti nel comune di Sala Comacina (Como) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 mappali 2136/ parte e 2137/ parte, della superficie complessiva di mq. 433,75 ed indicati nell'estratto di mappa 26 marzo 1976 in scala 1 : 2000 vistato in data 11 marzo 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Como; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7019)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Vicenza e di Creazzo

Con decreto 28 maggio 1979, n. 414, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale della Roggia Piazzon segnato nel catasto del comune di Vicenza e di Creazzo rispettivamente al foglio G/5 mappale 90 e al foglio U/11 mappale 988 della superficie complessiva di mq. 190 circa ed indicato negli estratti di mappa rilasciati il 5 dicembre 1977 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(7020)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Treviso

Con decreto 29 maggio 1979, n. 415, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Botteniga in comune di Treviso segnato nel catasto del Comune medesimo al foglio n. 5 - sez. *C* mappali 1495 (ha. 0.01.58); 1496 (ha. 0.00.57) e 1497 (ha. 0.00.25) della superficie complessiva di ha. 0.02.40 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 settembre 1978 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7021)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a trentanove posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, con il quale sono state rideterminate — ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355 — le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1975, n. 804, con il quale è stato istituito il ruolo unico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, con il quale è stata, tra l'altro aumentata anche la dotazione organica del predetto ruolo unico;

Accertato che nella qualifica iniziale del predetto ruolo unico — detratti i posti da riservare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge — sono attualmente disponibili trentanove posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale, relativamente ai posti disponibili nell'anno 1978;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere della Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 4 della legge 14 agosto 1974, n. 355;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a trentanove posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte nei modi previsti dall'allegato *A*) al presente bando, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà trasmettere alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugata);

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto scolastico che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale nonché l'eventuale numero telefonico); l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni, sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate anche — nell'ordine — nello schema allegato al presente bando.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;

2) tema di cultura generale riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

La prima prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, da svolgersi in non più di dieci righe per ciascuna risposta.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

2) nozioni di diritto privato;

3) legislazione speciale amministrativa;

4) elementi di contabilità di Stato;

5) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);

6) storia civile d'Italia dal 1848;

7) geografia fisica e politica d'Italia;

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 3), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sulla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione civile dell'interno; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e la devoluzione delle sue attribuzioni ad altre amministrazioni: articoli 1, 2, 3 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

b) pubblica sicurezza: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, con particolare riferimento ai titoli dal I al IV;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale: legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, titolo III, capo IV, dall'art. 112 all'art. 160 (limitatamente a quanto concerne i poteri del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo ed i casi di revoca, sospensione e rimozione); titolo V, dall'art. 281 all'art. 326 (con particolare riguardo ai casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali); testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, titolo 1, dall'art. 17 all'art. 28;

d) cittadinanza e anagrafe: legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e successive modificazioni e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

e) protezione civile: legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile.

Diario delle prove scritte

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 novembre 1979 verrà data — in relazione sia al numero delle domande pervenute sia alle località di residenza dei candidati — comunicazione delle modalità di svolgimento delle prove di esame di cui al precedente art. 6*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — presso la sede di esame loro designata, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1979, muniti di un qualsiasi documento di riconoscimento, con fotografia recente, rilasciato da una pubblica autorità.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne verrà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti — redatti nelle prescritte forme — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, giusta quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 12.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 15.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 1.176.000 (parametro 160), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio etc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 17.

Il presente decreto è stato adottato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1979

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1979
Registro n. 14 Interno, foglio n. 82

ALLEGATO *A*

Per esigenze di meccanizzazione, le domande dovranno essere redatte — esclusivamente a macchina o a carattere stampatello — su un modello conforme all'allegato *B*, da ritirare presso le prefetture della Repubblica (1).

In caso di impossibilità da parte dei candidati di recarsi presso la prefettura, la domanda può essere redatta su carta da bollo, purché si segua rigorosamente — a pena di irricevibilità — lo schema di cui all'allegato *B*.

La domanda, così compilata, va consegnata presso le prefetture, preferibilmente quella di residenza del candidato, oppure, in caso di impossibilità, inviata direttamente al Ministero dell'interno, tramite raccomandata A.R., senza usare busta, compiegando la domanda in modo che risulti visibile l'indirizzo già prestampato sul modello.

(1) I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e Aosta si dovranno rivolgere rispettivamente presso gli uffici del commissario del Governo e del presidente della giunta regionale.

ALLEGATO *B*

L. 2.000 di marche da bollo

N. Riferimento .	Codice concorso .

(*Da riempire a cura del candidato a macchina o a stampatello*)

Cognome . . nome . .
(le donne coniugate devono indicare dopo il nome, il cognome del marito).

Sesso | M | | F | stato civile . . . . numero figli . . . .

Data di nascita: g. . . m. . . a. . . luogo . . provincia . . . . . .

Indirizzo residenza: via . . . . comune . . . . provincia . . . . . .

Recapito delle comunicazioni relative al concorso: via . . . . comune . . . . provincia . . . . c.a.p. . . . . tel. . . . . .

Titolo di studio posseduto: . . . . anno conseguimento . . . . istituto . . . . via . . . .

Titolo elevazione limite età . . . .

Cittadinanza . . . .

Posizione militare . . . .

Iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .

Precedenti penali a carico | NO | | SI | (in caso affermativo indicare a tergo i dati relativi).

Se impiegato presso pubbliche amministrazioni: | NO | | SI | qualifica . . . . . . amministrazione . . . . . .

Precedenti rapporti di impiego sono cessati per destituzione | NO | | SI |

Parte riservata all'ufficio

Ha superato i 35 anni SI

Ha diritto all'elevazione del limite di età: SI NO

Domanda presentata a mano alla prefettura il . . . . PR

Domanda presentata a mano al Ministero il . . . . . . MI

Domanda trasmessa per posta (data timbro p.) . . . . PT

|X| Barrare la casella che interessa

OGGETTO: *Concorso pubblico, per esami, a trentanove posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale* 10 *maggio* 1979.

. . sottoscritt. . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso di cui all'oggetto; all'uopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati indicati con la presente, rispondono a verità, e che è dispost . . a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza

. . . .
(Firma da autenticare)

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

(7106)

MINISTERO DELLA DIFESA

Arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi, per l'anno 1980, di duemila volontari con ferma triennale per anticipo della chiamata alla leva marittima.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, « Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina », e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447, « Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate », e successive modificazioni;

Vista la legge 31 marzo 1966, n. 259, recante norme per il servizio di leva;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, « Norme di principio sulla disciplina militare »;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1980 un arruolamento di duemila volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima per le seguenti categorie e specialità:

Categorie	Specialità
Elettrotecnici	Elettricisti Elettromeccanici
Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti Segnalatori Ecogoniometristi Radaristi
Tecnici di macchine .	Meccanici Motoristi navali
Tecnici di armi .	Meccanici di artiglieria Artificieri Meccanici di siluri Meccanici di armi subacquee
Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Furieri segretari Furieri contabili Furieri sussistenza
Nocchieri . . .	—
Nocchieri di porto .	—

L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio di leva.

Le categorie e specialità verranno assegnate da apposita commissione in base ai risultati delle prove fisico-attitudinali tenendo anche presente i desiderata, espressi nella domanda, dai singoli concorrenti.

I corsi per l'abilitazione alle varie categorie avranno inizio il 1° maggio e il 1° novembre 1980.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano la cittadinanza italiana.

Può essere ammesso all'arruolamento anche lo straniero che, prestando servizio militare, possa acquisire la cittadinanza italiana a norma dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, purchè in una delle seguenti condizioni:

sia nato in Italia o sia figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita;

il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini italiani per nascita;

b) siano nati negli anni 1960, 1961, 1962 e 1963 (limitatamente ai nati prima del 1° novembre).

I giovani nati tra il 1° maggio e il 31 ottobre 1963 possono partecipare soltanto al corso che avrà inizio il 1° novembre;

c) siano in possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente o superiore. Il Ministero della difesa, in base alle necessità organiche e limitatamente ad alcune categorie, di cui all'art. 1, si riserva la facoltà di accettare le domande dei giovani in possesso del titolo di studio di licenza elementare.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati;

d) abbiano idoneità fisica alla prestazione del servizio militare marittimo;

e) siano di buona condotta;

f) siano celibi o vedovi senza prole;

g) non siano stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altra Forza armata per motivi disciplinari o di studio.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle scuole allievi sottufficiali.

Art. 3.

La domanda di partecipazione all'arruolamento dovrà:

a) essere redatta su carta semplice secondo lo schema allegato;

b) essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - Divisione 1ª - Sezione 2ª - 00100 Roma;

c) essere sottoscritta dall'aspirante;

d) contenere l'indicazione precisa del domicilio;

e) riportare in calce, qualora il candidato non abbia superato il 18° anno di età, l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, autenticato da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere, da cui risulti che, in caso di arruolamento, si acconsente a far contrarre all'interessato la ferma di anni tre. Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore;

f) riportare in allegato il certificato di studio previsto dall'art. 2, comma *c)*, con relativa valutazione;

g) contenere l'indicazione di tre categorie/specialità desiderate.

I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa una dichiarazione dell'autorità diplomatica-consolare italiana del luogo, attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare della Marina entro e non oltre il 1° febbraio, per la partecipazione al corso che avrà inizio il 1° maggio 1980, ed entro e non oltre il 1° agosto, per la partecipazione al corso che avrà inizio il 1° novembre 1980.

Per i residenti all'estero le domande dovranno pervenire rispettivamente entro e non oltre il 15 gennaio ed il 15 luglio 1980.

Le domande che perverranno dopo le date sopraindicate saranno tenute presenti per i corsi successivi, sempre che gli aspiranti rientrino nelle date di nascita previste dal bando di arruolamento.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DELL'ARRUOLAMENTO

Art. 4.

I giovani aspiranti all'arruolamento saranno sottoposti, da parte di apposite commissioni, all'accertamento della idoneità fisica al servizio militare marittimo in qualità di volontari.

A tale scopo riceveranno l'invito a presentarsi, ad iniziare presumibilmente rispettivamente dal 15 marzo e dal 15 settembre 1980, nelle sedi di Napoli e Venezia, muniti di documenti di identità.

I residenti all'estero, per l'accertamento della idoneità fisica, saranno convocati soltanto nella sede di Taranto, come specificato nel successivo art. 6.

Al termine dell'accertamento dell'idoneità fisica gli aspiranti saranno rinviati al proprio domicilio.

Il giudizio delle commissioni è inappellabile.

Art. 5.

Gli aspiranti di cui al precedente art. 4, riceveranno a cura di Maripers 1ª Divisione - 2ª Sezione una lettera di presentazione con allegato uno scontrino mod. *B*/1 necessario all'acquisto del biglietto a tariffa militare di andata e ritorno per il percorso domicilio-sede di esame.

Le spese di viaggio sono a carico dell'amministrazione militare marittima e saranno rimborsate all'interessato al termine delle prove.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Durante la permanenza presso la sede di selezione fisica gli aspiranti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio.

I domiciliati nel comune sede di esame potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamento presso il loro domicilio.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nella impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, semprechè le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

Art. 6.

I giovani giudicati fisicamente idonei saranno ulteriormente convocati nella sede di Taranto, ad iniziare rispettivamente dal 15 aprile e dal 15 ottobre 1980 per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, ad esame psico-attitudinale e visita medica di controllo per l'assegnazione delle categorie/specialità e l'incorporamento nella Marina militare, se dichiarati definitivamente idonei.

I giudizi delle commissioni medica e psico-attitudinale sono inappellabili.

Gli aspiranti residenti all'estero saranno convocati in unica soluzione direttamente nella sede di Taranto per essere sottoposti a visita medica ed esame psico-attitudinale, ed incorporati qualora idonei.

Art. 7.

Gli aspiranti invitati a presentarsi per l'accertamento della idoneità fisica e psico-attitudinale, di cui al precedente art. 6, riceveranno una lettera di convocazione con allegato uno scontrino mod. *B*/1 necessario all'acquisto del biglietto a tariffa militare per il percorso domicilio-sede di Taranto.

Le spese di viaggio sono a carico dell'amministrazione militare marittima e saranno rimborsate agli interessati al termine delle prove.

I non idonei alle prove fisiche e psico-attitudinali saranno rinviati al proprio domicilio con spese di viaggio a carico dell'amministrazione.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nella impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, semprechè le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

In base all'esito della visita medica, delle prove psico-attitudinali e alla valutazione complessiva degli studi compiuti, una apposita commissione ministeriale formerà una graduatoria, tenendo conto delle preferenze indicate dai concorrenti.

Art. 8.

I giovani rientrati in graduatoria, nel limite dei posti disponibili, saranno incorporati e contrarranno arruolamento volontario nel C.E.M.M. sottoscrivendo apposito «atto di arruolamento», con il quale assumeranno la qualità di militare del C.E.M.M. e saranno assoggettati alle relative disposizioni di legge.

Con l'atto di arruolamento i giovani dovranno vincolarsi alla ferma volontaria a premio di anni tre. La predetta ferma decorre dalla data di avvenuto incorporamento.

Per i giovani arruolati, i comandi delle scuole allievi sottufficiali, richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Per i cittadini stranieri sarà richiesto apposito documento che comprovi quanto previsto, per essi, all'art. 2, lettera *a*);

c) certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva, sulla scorta della classe di appartenenza dei singoli giovani;

d) certificato di stato libero o quello da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

In caso di discordanza fra i dati relativi ai requisiti essenziali dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultati dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma qualunque sia l'epoca in cui la discordanza viene riscontrata.

Capitolo III

TRATTAMENTO ECONOMICO - VANTAGGI ED AGEVOLAZIONI

Art. 9.

L'amministrazione militare marittima fornirà agli incorporati alloggio, vitto e vestiario nonché libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'arruolato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza alle scuole allievi sottufficiali.

La paga corrisposta ai volontari sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative in relazione all'anzianità di servizio e al grado rivestito.

Art. 10.

L'arruolamento volontario per anticipo della chiamata alla leva marittima offre i seguenti vantaggi ai giovani che vi partecipano:

a) frequenza di un corso professionale teorico-pratico, di durata variabile da quattro a sei mesi e mezzo, a seconda della categoria/specialità assegnata, con susseguente qualificazione di mestiere, particolarmente utile per un successivo inserimento nell'attività lavorativa pubblica e privata.

Al termine del corso sarà rilasciato, in relazione alla categoria/specialità assegnata, apposito certificato professionale riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (circolare n. 9 del 16 marzo 1971);

b) trattamento economico proprio del personale volontario, con diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione del rapporto di lavoro (premio di congedamento), in caso di congedamento al termine della ferma;

c) trattamento previdenziale con:

iscrizione d'ufficio nelle matricole della gente di mare (marittimi);

assicurazione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dal primo giorno successivo al compimento della ferma di leva, fino al termine della ferma volontaria.

I contributi assicurativi sono a totale carico della Marina militare; essi all'atto del congedamento degli interessati, possono essere trasferiti a qualsiasi altra cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio prestato nella Marina militare ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa;

d) possibilità di concorrere ai posti che annualmente l'A.N.A.P. riserva all'amministrazione militare per l'ammissione, a titolo gratuito, di militari di leva congedandi a corsi di qualificazione professionale che vengono svolti presso i centri di addestramento di quell'associazione;

e) classifica a comune di 1ª classe dopo otto mesi di servizio e promozione a sottocapo dopo dodici mesi. Gli arruolati, dopo diciotto mesi di servizio, maturano le condizioni per essere scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente e, se idonei, conseguono la promozione a tale grado appena si rendono disponibili i relativi posti organici. Al termine della ferma triennale i volontari possono commutare la ferma « per anticipo di leva » in quella volontaria ordinaria di anni sei. In tale caso essi vengono aggregati a tutti gli effetti al corso volontario ordinario, con la stessa anzianità di servizio.

Al termine della ferma sessennale, i predetti militari possono, previo concorso, contrarre una ulteriore ferma biennale e, superato un corso di istruzione generale professionale, qualora idonei, vengono promossi al grado di secondo capo e trasferiti in servizio permanente.

I sottufficiali in servizio permanente possono, se idonei:

percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiali del C.E.M.M. e raggiungere il grado di capitano di corvetta;

concorrere, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, alla nomina ad ufficiale del ruolo speciale con la possibilità di raggiungere il grado di capitano di vascello;

concorrere, tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio, per un impiego civile di Stato, entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'amministrazione statale, carriera esecutiva;

essere ammessi all'accademia navale purchè abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione ai corsi normali di detto istituto e non abbiano superato il 26° anno di età.

Art. 11.

Il personale militare volontario, in caso di congedamento, può usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) riserva, senza concorso, di posti fra quelli resisi disponibili annualmente nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, per il personale militare volontario specializzato, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma, che ne faccia domanda nei termini previsti;

b) conferimento, senza concorso, ai volontari congedati da non più di tre anni senza demerito, che ne facciano domanda nei termini prescritti e siano in possesso del titolo di studio richiesto, dei posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti;

c) riserva di posti presso le amministrazioni, aziende, enti ed istituti per i quali si applica la legge 2 aprile 1968, n. 482, per i volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, che ne facciano domanda entro i termini prescritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1979
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 65

ALLEGATO *A*

Schema di domanda per l'arruolamento
(La domanda per essere considerata valida
dovrà essere corredata del titolo di studio)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . nato a
il . . . residente in .
(località, via piazza, numero)
stazione ferroviaria più vicina . . . . . . in
possesso del titolo di studio di (1)

che allego, chiedo di essere ammesso all'arruolamento volontario nel C.E.M.M. con ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima e di fruire del beneficio previsto dalla legge n. 259 del 31 marzo 1966, quale risulta modificata dall'art. 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, nella categoria o specialità che mi verrà assegnata come più adatta alla mia attitudine in sede di prove selettive.

Dichiaro di essere cittadino italiano (o nelle condizioni previste dalla legge 13 giugno 1912, n. 555) (2), di non avere precedenti penali nè pendenze penali in corso (3), di essere celibe (o vedovo senza prole), di non avere in atto infermità, imperfezioni o mutilazioni gravi ed evidenti, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti volontari in Marina od in altre Forze armate per motivi disciplinari o di studio.

Preferirei essere classificato in una delle seguenti categorie o specialità: . . . .

Data, ...

. . . .
(firma dell'interessato)

Assentimento dei genitori o di chi ne fa le veci (4)

(padre) . . . .

(madre) . . . .

Visto per l'autenticazione (4) . . . .

---

(1) Il titolo di studio deve essere rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

(2) Condizioni per acquisire la cittadinanza italiana prestando servizio militare (legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 3):

nati in Italia o figli di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della nascita dell'interessato;

padre o madre o avo paterno cittadini italiani per nascita.

(3) In caso contrario indicare presso quale autorità giudiziaria pende giudizio.

(4) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i 18 anni. La firma di assentimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri, o da un notaio o da un cancelliere. Per i residenti all'estero dall'autorità diplomatica o consolare.

N.B. — I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa:

una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante la eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;

una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenni, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

(6768)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia (unità coronarica);

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(2516/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia-ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(2519/S)

OSPEDALE MAGGIORE «S. GIOVANNI BATTISTA» E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di medicina nucleare presso la sede Molinette;

un posto di primario di radiologia presso la sede San Vito;

un posto di primario della divisione di radioterapia presso la sede di via Giolitti;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche presso la sede di Loano;

tre posti di aiuto e sette posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di medicina nucleare;

otto posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(2520/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di aiuto capo del servizio di radiologia presso la sede di Loano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(2521/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(2510/S)

OSPEDALE «MARIA VITTORIA» DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale I, compresa nel dipartimento di emergenza ed accettazione di primo livello.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale I, compresa nel dipartimento di emergenza ed accettazione di primo livello.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Torino.

(2513/S)

RIUNITI OSPEDALI «S. MARIA DELLA MISERICORDIA», «S. NICOLO' DEGLI INCURABILI» E «P. GROCCO» DI PERUGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente dell'istituto di patologia medica;

un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Perugia.

(2509/S)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia addetto al servizio di laboratorio analisi di ricerche cliniche e anatomia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia addetto al servizio di laboratorio analisi di ricerche cliniche e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il conferimento del posto predetto è subordinato all'accettazione, da parte del vincitore, del rapporto di lavoro a tempo pieno ed alla sua disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge della regione Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(2512/S)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche;

un posto di aiuto otorinolaringoiatra;

un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(2517/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DECOLLATO ANDOSILLA » DI CIVITA CASTELLANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ortopedico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civita Castellana (Viterbo)

(2518/S)

OSPEDALE « PREDABISSI » DEL CIRCOLO DI MELEGNANO

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso e accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Melegnano (Milano).

(2508/S)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorso a due posti di assistente del servizio di diagnostica policardiografica con U.C.C.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di diagnostica policardiografica con U.C.C. (aggregato alla divisione di medicina generale).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(2514/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorso a due posti di assistente di immuno-ematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di immuno-ematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(2515/S)

OSPEDALE « P. MARINI » DI PETRITOLI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Petritoli (Ascoli Piceno).

(2507/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. 37.

Norme in materia di promozione e diffusione di attività musicali, teatrali e cinematografiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 21 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

La regione del Veneto partecipa alla promozione di attività dirette a favorire l'espressione e la diffusione della cultura musicale, teatrale e cinematografica nel territorio regionale.

A tal fine la Regione concede contributi a favore di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché a favore di enti locali o loro consorzi per l'attuazione di programmi di attività.

Art. 2.

Conferenza annuale

Al fine di attuare il coordinamento delle iniziative e dei programmi di attività di cui al precedente articolo, la giunta regionale convoca, ogni anno, una conferenza regionale pubblica di rappresentanti degli enti locali.

Art. 3.

Contributi ad enti locali, istituzioni ed associazioni per il settore musicale

La Regione, per l'attuazione di iniziative e attività nel settore musicale, concede contributi a:

a) enti locali e loro consorzi;

b) enti, istituti ed associazioni promotrici;

c) conservatori, accademie e centri di cultura musicale;

d) enti locali o loro consorzi per programmi di decentramento musicale- realizzati di intesa con gli enti lirici, teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali.

Art. 4.

Commissione tecnico-consultiva per il settore musicale

Ai fini della concessione dei contributi previsti dal precedente articolo nel settore musicale, la giunta regionale si avvale di una apposita commissione tecnico-consultiva, presieduta dal presidente della giunta o da un suo delegato e composta da:

a) il direttore del dipartimento per le attività culturali e sportive;

b) cinque rappresentanti delle associazioni a larga base rappresentativa che operano con continuità nel campo musicale, individuate dalla giunta regionale;

c) un rappresentante dell'AGIS;

d) un rappresentante dell'ANCI veneta;

e) tre esperti del settore musicale, designati dal consiglio regionale con voto limitato a due.

I commissari di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) del comma precedente sono designati dalle organizzazioni che rappresentano.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura.

Art. 5.

Criteri per la determinazione delle proposte di contributo del settore musicale

Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la commissione tecnico-consultiva di cui al precedente art. 4, accertata l'importanza culturale e artistica dell'attività, terrà conto dei seguenti criteri:

a) diffusione dell'attività musicale nel territorio regionale;

b) recupero e promozione della cultura musicale veneta;

c) finalizzazione dell'attività musicale con particolare riguardo alle esigenze dei settori scolastico, giovanile, del lavoro e degli anziani.

Art. 6.

Insegnamento musicale

La giunta regionale concede contributi, in materia di orientamento musicale, a enti locali e ad associazioni musicali promotrici, per il completamento di programmi di insegnamento di musica bandistica, concertistica, corale e popolare, che ne facciano domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Contributi ad enti locali, istituzioni ed associazioni per il settore teatrale

La Regione concede annualmente contributi a:

enti locali, istituzioni ed associazioni che svolgano attività di produzione con particolare riguardo a quelle rivolte alla conoscenza e valorizzazione del teatro veneto;

enti locali, istituzioni ed associazioni che costituiscano circuiti per la distribuzione organica e coordinata dell'attività teatrale nel territorio della Regione;

enti locali, istituzioni ed associazioni che organizzino il decentramento teatrale nei quartieri, nei distretti scolastici, nelle scuole e in altre sedi ove il teatro diventa momento di promozione culturale;

enti locali, istituzioni e associazioni che organizzino attività di animazione teatrale e di teatro per ragazzi;

enti locali, università, istituzioni e associazioni culturali per iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale;

enti locali o loro consorzi per iniziative, che in modo stabile e continuativo, contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale.

Nelle proposte di piano annuale di riparto, di cui al successivo art. 9, la giunta regionale terrà in considerazione il livello culturale delle iniziative, la loro qualificazione sul piano professionale, l'efficacia del decentramento territoriale e, per la programmazione interessante il teatro professionale, la continuità, le presenze paganti e il volume degli abbonamenti.

Art. 8.

Commissione tecnico-consultiva per il settore teatrale

Ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 7 della presente legge, nel settore teatrale, la giunta regionale si avvale di una apposita commissione tecnico-consultiva, presieduta dal presidente della giunta o da un suo delegato e composta da:

a) direttore del dipartimento per le' attività culturali e sportive;

b) cinque rappresentanti delle associazioni scelti tra quelli designati dalle associazioni a più larga base rappresentativa che operano con continuità nel campo teatrale, individuate dalla giunta regionale;

c) un rappresentante dell'AGIS;

d) un rappresentante dell'ANCI veneta;

e) tre esperti del settore teatrale designati dal consiglio regionale con voto limitato a due.

I commissari di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) del comma precedente sono designati dalle organizzazioni che rappresentano.

I componenti della commissione sono nominati con decreto d l presidente della giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura.

Art. 9.

Contributi ad enti locali, istituzioni ed associazioni per il settore cinematografico

La Regione, per l'attuazione di iniziative e di attività culturali nel settore cinematografico, concede contributi a:

enti locali, istituzioni ed associazioni che promuovono, in forma continuativa, la funzione educativa e la diffusione della cultura cinematografica;

enti locali, istituzioni ed associazioni che promuovono, in forma continuativa, nei quartieri, nei distretti scolastici e soprattutto nelle scuole la presenza del cinema, come momento di promozione culturale;

enti locali, istituzioni ed associazioni che promuovono attività cinematografica rivolta alla ricerca, informazione e documentazione etnografica del Veneto;

associazioni che realizzino, in forma continuativa, una programmazione cinematografica di carattere educativo e ricreativo rivolta al pubblico giovanile.

Art. 10.

Commissione tecnico-consultiva per il settore cinematografico

Ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 9 della presente legge, nel settore cinematografico, la giunta regionale si avvale di una apposita commissione tecnico-consultiva, presieduta dal presidente della giunta o da un suo delegato e composta da:

a) il direttore del dipartimento per le attività culturali e sportive;

b) sei rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, individuati dalla giunta regionale;

c) un rappresentante dell'AGIS;

d) un rappresentante dell'ANCI veneta;

e) tre esperti del settore cinematografico designati dal consiglio regionale con voto limitato a due.

I commissari di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) del comma precedente sono designati dalle organizzazioni che rappresentano.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura.

Art. 11.

Riparto annuale

I soggetti interessati ai contributi di cui alla presente legge devono far pervenire le domande al presidente della giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione delle iniziative, corredate dal programma di massima e dal preventivo di spesa.

Su proposta della giunta regionale il consiglio regionale approva entro il 31 gennaio un piano di riparto dei contributi previsti dagli articoli 3, 7 e 9 della presente legge.

I contributi concessi, in ogni caso, non possono essere superiori al 50% della spesa ammessa.

L'ente beneficiario deve, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, dichiararne l'accettazione e assicurare la copertura finanziaria dell'iniziativa, nonché di ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta.

La liquidazione del contributo è disposta previa presentazione di idonea documentazione, ad attività svolta, in unica seluzione, o in più quote, sempre posticipate.

Art. 12.

Riduzione o revoca dei contributi

Il contributo concesso sarà proporzionalmente ridotto qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

La concessione del contributo può essere revocata se:

a) non intervengano entro il termine stabilito l'accettazione e l'assicurazione di cui al comma quarto dell'art. 11;

b) l'iniziativa non venga realizzata in maniera conforme alla proposta a suo tempo presentata alla Regione;

c) vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

d) vengono apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla giunta regionale.

Art. 13.

Materiale informativo e pubblicitario

Il materiale informativo e publicitario relativo alle iniziative ammesse a contributo deve portare la dicitura «con il concorso della regione del Veneto».

Art. 14.

Le designazioni dei membri componenti la commissione di cui agli articoli 4, 8 e 10 della presente legge, devono essere effettuate entro 30 giorni dalla richiesta.

Scaduto tale termine la commissione può essere validamente costituita sulla base delle sole designazioni effettivamente pervenute, salvo successiva integrazione.

Per la validità delle sedute e dei relativi pareri si applica quanto previsto dall'art. 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 15.

Norma transitoria

Per l'esercizio finanziario 1979, le domande per l'ammissione ai contributi previsti dagli articoli 3, 7 e 9 della presente legge devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, le domande presentate ai sensi della legge regionale 9 maggio 1975, n. 54, purché rientranti tra le iniziative da ammettere a contributo previste dagli articoli precedenti.

Le domande possono riguardare anche iniziative già svolte nel corso dell'anno 1979 o in fase di attuazione. Nel caso di iniziative già attuate le domande vanno corredate da idonea documentazione anche contabile.

Per l'esercizio finanziario 1979, la ripartizione dei contributi è effettuata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, 8 e 10 relativamente all'acquisizione dei pareri delle commissioni tecnico-consultive.

Art. 16.

Copertura finanziaria

Alla copertura della spesa, determinata per l'esercizio 1979 in lire 1.150 milioni, di cui lire 500 milioni per gli interventi di cui all'art. 3, lire 250 milioni per gli interventi di cui all'articolo 6, lire 300 milioni per gli interventi di cui all'art. 7 e lire 100 milioni per gli interventi di cui all'art. 9 si provvede mediante riduzione:

di lire 150 milioni dal cap. 054005195 «Contributi per la diffusione della cultura musicale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979;

di lire 600 milioni dal cap. 196219740 «Fondo globale spese correnti normali» (partita: «Interventi per il potenziamento delle attività culturali») dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1979;

di lire 400 milioni dal cap. 096209740 «Fondo globale spese correnti normali» (partita: «Interventi per il potenziamento delle attività culturali») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, a norma del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 17.

Varizioni di bilancio

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza lire	Cassa lire
In diminuzione:		
Cap. 054005195. — Contributi per la diffusione della cultura musicale (capitolo soppresso)	150.000.000	150.000.000
Cap. 196219740. — Fondo globale spese correnti normali (partita Interventi per il potenziamento delle attività culturali»)	600.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	1.000.000.000
	750.000.000	1.150.000.000

	Competenza lire	Cassa lire
In aumento:	—	—
Cap. 054005196. — Contributi a enti locali, istituzioni e associazioni per il settore musicale (capitolo di nuova istituzione)	500.000.000	500.000.000
Cap. 054005197. — Contributi a enti locali ed associazioni musicali per l'organizzazione di corsi di cultura musicale (spesa finanziata mediante l'utilizzo dello stanziamento del fondo globale spese correnti normali del bilancio per l'esercizio 1978 a' sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72) (capitolo di nuova istituzione)	250.000.000	250.000.000
Cap. 054005198. — Contributi a enti locali, istituzioni e associazioni per il settore teatrale (spesa finanziata per lire 150 milioni mediante l'utilizzo dello stanziamento del fondo globale spese correnti normali del bilancio per l'esercizio 1978 a' sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72) (Capitolo di nuova istituzione)	300.000.000	300.000.000
Cap. 054005199. — Contributi a enti, istituzioni ed associazioni per il settore cinematografico (capito lo di nuova istituzione	100.000.000	100.000.000
	1.150.000.000	1.150.000.000

Art. 18.

Abrogazione di norme

Con la presente legge è abrogata la legge regionale 9 maggio 1975, n. 54, fatta salva la sua applicazione ai rapporti sorti dalle domande già ammesse a contributo regionale e non ancora esauriti.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 18 maggio 1979

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. 38.

Interventi della Regione per la conoscenza delle culture locali e delle civiltà del Veneto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 21 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione favorisce attività di studio e di ricerca, manifestazioni e iniziative riguardanti le culture locali e la civiltà del Veneto mediante:

a) la concessione di contributi a enti locali, istituzioni, associazioni operanti nel territorio regionale, senza scopo di lucro, per il conseguimento dei fini sopra descritti;

b) l'acquisto presso case editrici, che abbiano sede nella regione del Veneto, di 500 copie di opere che abbiano particolarmente contribuito alle finalità suindicate, per la distribuzione nelle rete delle biblioteche della Regione e fra le comunità venete di emigranti.

Art. 2.

Nella concessione dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente saranno tenute in particolare conto le attività di notevole rilevanza connesse con la cura di pubblicazioni relative alla tradizione storica, etnica, scientifica e religiosa della Regione

Dello stanziamento complessivo disponibile per le finalità di cui al comma precedente, la somma di lire 95 milioni è riservata a favore delle seguenti iniziative:

a) lire 25 milioni per studi, ricerche e promozione culturale relativi alle peculiarità linguistiche del territorio delle Comunità montane dei sette comuni e della Lessinia;

b) lire 25 milioni per studi, ricerche e promozione culturale relativi al territorio delle comunità montane interessate all'area di espressione linguistica ladina;

c) lire 5 milioni per programmi di attività realizzati dal comune di Sappada di Cadore a tutela delle peculiarità linguistiche locali;

d) lire 40 milioni per studi di documentazione relativi all'area linguistica veneta.

Art. 3.

Al fine di esprimere parere sull'acquisto delle opere di cui al punto *b*) dell'art. 1 della presente legge è costituita, per la durata della legislatura, una commissione presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato e composta da:

il direttore del dipartimento per le attività culturali e sportive;

cinque esperti designati dal consiglio regionale con voto limitato a tre;

tre dipendenti regionali o consulenti designati dalla giunta regionale.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Per la validità delle sedute e dei relativi pareri si applica quanto previsto dall'art. 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 1

Art. 4.

La giunta regionale, sentita la commissione di cui al precedente articolo, delibera l'acquisto delle opere.

Le domande degli editori interessati all'inclusione nel piano di acquisto devono pervenire al presidente della giunta regionale entro il 1° settembre di ogni anno, corredata da n. 6 copie per ciascuna delle opere.

Art. 5.

I prezzi delle opere ammesse all'acquisto dovranno corrispondere a quelli praticati per la fornitura alle librerie.

Art. 6.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 devono pervenire al presidente della giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno corredate da:

relazione che illustri le finalità e le modalità di realizzazione dell'attività per la quale il contributo è richiesto;

l'indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti;

preventivo di spesa particolareggiato.

Su proposta della giunta regionale il consiglio regionale approva il piano annuale di ripartizione dei contributi; per ogni iniziativa il contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Il soggetto richiedente deve, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, dichiararne l'accettazione e assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l'attuazione dell'iniziativa, nonchè di ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta.

L'erogazione del contributo è disposta, sulla base del piano di ripartizione di cui al secondo comma del presente articolo e previa presentazione di idonea documentazione, ad attività svolta, in unica soluzione.

In deroga alle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo i contributi di cui ai punti *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 possono corrispondere al totale della spesa ammessa.

Art. 7.

Il contributo concesso ai sensi del precedente art. 6 sarà proporzionalmente ridotto qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

La concessione del contributo può essere revocata se:

non intervengano entro il termine stabilito l'accettazione e l'assicurazione di cui al comma terzo dell'art. 2;

l'iniziativa non venga realizzata in maniera conforme alla proposta a suo tempo presentata alla Regione;

vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

vengano apportate alla iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla giunta regionale.

Art. 8.

Norme transitorie

Per l'esercizio finanziario 1979, le domande per l'ammissione ai contributi e per l'inclusione nel piano di acquisto delle opere devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Possono beneficiare dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 2 della presente legge, le domande presentate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 54, relative ad iniziative aventi lo stesso contenuto.

Posso beneficiare dei contributi previsti dal secondo comma dell'art. 2, le domande presentate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 40.

Le domande possono riguardare anche iniziative già svolte nel corso dell'anno 1979 o in fase di attuazione. Nel caso di iniziative già attuate le domande vanno corredate da idonea documentazione anche contabile.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare delibera la concessione dei contributi e l'acquisto delle opere, senza l'acquisizione del parere della commissione prevista dall'art. 3.

Art. 9.

Norma abrogativa

Sono abrogate la legge regionale 1° agosto 1974, n. 40 e la legge regionale 9 maggio 1975, n. 54 fatta salva la loro applicazione ai rapporti sorti dalle domande già ammesse a contributo regionale e non ancora esauriti.

Art. 10.

Alla spesa di lire 395 milioni prevista per l'esercizio 1979 della presente legge di cui lire 295 milioni per gli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, lire 100 milioni per gli interventi di cui alla lettera *b*), viene fatto fronte mediante l'utilizzo della somma di complessive lire 250 milioni stanziati ai capitoli 051205065 e 054005190 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1979 e la riduzione di lire 145 milioni dal cap. 196219740 «Fondo globale spese correnti» dello stesso bilancio al quale vengono, pertanto apportate le seguenti variazioni:

	Competenza lire	Cassa lire
In diminuzione:	—	—
Cap. 051205065. — Contributi regionali per la tutela del patrimonio storico linguistico e culturale del Veneto (capitolo soppresso)	50.000.000	50.000.000
Cap. 054005190. — Contributi a favore di enti e associazioni culturali (capitolo soppresso)	200.000.000	200.000.000
Cap. 196219740. — Fondo globale spese correnti (partita: interventi per il potenziamento delle attività culturali)	145.000.000	—
Fondo finale di cassa .	—	145.000.000
	395.000.000	395.000.000
In aumento:		
Cap. 054005191. — Contributi ad enti ed associazioni per lo svolgimento di attività culturali (capitolo di nuova istituzione) .	295.000.000	295.000.000
Cap. 054005192. — Contributi per il sostegno di attività editoriali relativi alla tradizione culturale veneta (capitolo di nuova istituzione	100.000.000	100.000.000
	395.000.000	395.000.000

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con la legge di bilancio.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 18 maggio 1979

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. **39.**

Norme per l'attuazione delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891, in materia di asili-nido. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 21 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento di asili-nido previsti nei piani già approvati, sono assegnati nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile e in ogni caso fino alla somma massima di:

a) lire 150 milioni per asili-nido fino a 60 posti;
b) lire 130 milioni per asili-nido fino a 50 posti;
c) lire 120 milioni per asili-nido fino a 40 posti.

Le somme indicate al primo comma comprendono e in ogni caso fanno salvi i contributi già assegnati a norma delle leggi regionali 25 gennaio 1973, n. 7, 28 gennaio 1975, n. 19, 9 giugno 1975, n. 73 e 30 gennaio 1976, n. 8.

L'assegnazione del contributo integrativo previsto dai commi precedenti è subordinata alla dimostrazione da parte dell'ente beneficiario di aver acquistato la copertura finanziaria della spesa eccedente il contributo regionale.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 della presente legge viene assegnato dalla giunta regionale previo accertamento degli adempimenti richiesti.

Qualora entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti ammessi ai contributi di costruzione o riattamento di asili-nido relativi ai piani già approvati non abbiano ancora provveduto a presentare i progetti esecutivi, sono dichiarati decaduti dai benefici previsti dalla legge 25 gennaio 1973, n. 7, e successive modificazioni e aggiunte.

Sono parimenti dichiarati decaduti dai contributi concessi ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 e successive modificazioni gli enti che non abbiano iniziato lavori entro centottanta giorni dalla data di approvazione del progetto.

Con le eventuali somme disponibili per effetto dell'applicazione dei precedenti commi secondo e terzo del presente articolo, la giunta è impegnata a predisporre per il consiglio regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano di ripartizione di contributi per la costruzione o il riattamento di asili-nido, nella misura stabilita al primo comma dell'art. 1 della presente legge, sulla base del fabbisogno del servizio tenendo conto di una razionale distribuzione dello stesso sul territorio.

Il piano di ripartizione dei contributi di cui al comma precedente comprende anche asili-nido minimi così come previsti all'art. 15, terzo comma, della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7.

Per gli asili-nido minimi l'entità del contributo è determinato in rapporto alla capacità ricettiva degli stessi.

Entro centoventi giorni dall'approvazione del piano di cui al comma quarto del presente articolo, gli enti beneficiari e

quelli compresi nel piano relativo all'anno 1975 sono tenuti a presentare, a pena di decadenza del contributo, il progetto esecutivo.

Per l'inizio delle opere di cui al comma precedente è fissato il termine massimo di centoventi giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, a pena la decadenza del contributo assegnato.

Art. 3.

I contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido sono erogati annualmente dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in misura pari ai due terzi della spesa sostenuta con il limite massimo di L. 1.200.000 per ogni bambino sulla base della media delle presenze accertate nell'anno.

La rimanente quota farà carico ai comuni o consorzi di comuni e agli utenti secondo i principi fissati all'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7.

I contributi regionali sono erogati:

a) entro il 30 giugno, nella misura del 50 per cento della somma rapportata al numero degli iscritti;

b) entro il 31 gennaio, a conguaglio, sulla base della media delle presenze accertate nell'anno.

Art. 4.

I comuni o consorzi di comuni, per ottenere i contributi di cui all'articolo precedente, devono presentare richiesta entro il 31 ottobre di ogni anno per l'esercizio successivo.

Per i contributi relativi agli anni 1978 e 1979 la richiesta deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per la gestione degli asili nido funzionanti mediante personale proveniente dall'OMNI, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, assegna ai comuni o ai consorzi di comuni, oltre al contributo previsto all'art. 3, un contributo integrativo pari ai due terzi della eventuale differenza tra il costo del trattamento economico dovuto al personale dell'ente disciolto e quello spettante al personale comunale di pari categoria.

Art. 6.

I contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido sono erogati, nella misura stabilita all'art. 3 della presente legge, a partire dall'anno 1978.

Art. 7.

Gli asili-nido, di cui alla presente legge, sono soggetti alle norme stabilite dai titoli III, IV e V della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7.

Art. 8.

Ferme restando le competenze riservate all'ente gestore dell'asilo-nido, la giunta regionale, sulla base della rilevazione dei costi e di una analisi degli standards, fornisce indicazioni per la massima omogeneità circa la determinazione della quota da porre a carico degli utenti.

Art. 9.

Per gli interventi relativi alla costruzione o al riattamento, all'impianto e all'arredamento di asili-nido di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è autorizzato per il biennio 1979-80 un ammontare di spesa di complessive L. 2.200.000.000.

La quota a carico dell'esercizio finanziario 1979 è determinata in lire 1.000 milioni e quella a carico dell'esercizio 1980 è determinata in lire 1.200 milioni.

La giunta regionale è autorizzata a dare corso alle procedure e a tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente legge, con la sola esclusione, per la parte eccedente l'importo di lire 1.000 milioni, degli atti che formano impegno ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Alla copertura degli oneri, previsti per il 1979 in lire 1.000 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 196219760 «Fondo globale spese investimento ulteriori programmi di sviluppo» (partita: «asili-nido») dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1979.

La spesa dell'esercizio 1980 trova riferimento nella spesa programmata per lo stesso esercizio nel bilancio pluriennale 1979-81 alla categoria II del titolo IV.

Art 10.

Alla quantificazione e copertura della spesa relativa ai contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 5 si provvederà sulla base delle assegnazioni statali previste dalle leggi 29 novembre 1977, n. 891 e 23 dicembre 1975, n. 698, riservandosi di apportare al bilancio 1979 le necessarie variazioni ai sensi dell'art. 20, comma secondo, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e dell'art. 11 della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 10.

Art. 11.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza lire	Cassa lire
	—	—
In diminuzione:		
Cap. 196219760. — Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo (partita: asili-nido)	1.000.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	1.000.000.000
Totale in diminuzione	1.000.000.000	1.000.000.000
In aumento:		
Cap. 042104375. — Contributi per la costruzione o il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido (capitolo di nuova istituzione)	1.000.000.000	1.000.000.000
Totale in aumento	1.000.000.000	1.000.000.000

Art. 12.

Le norme previste dalle leggi regionali 25 gennaio 1973, n. 7, 28 gennaio 1975, n. 19, 9 giugno 1975, n. 73 e 30 gennaio 1976, n. 8 non contrastanti con le presenti disposizioni, conservano la loro efficacia

E' abrogato l'art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 18 maggio 1979

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. 40.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 21 *maggio* 1979)

(*Omissis*).

(5450)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792160)